



COMUNE DI TREVIGNANO

Provincia di Treviso

Piazza Municipio, 6 – 31040 - Trevignano
C. F. 83001370267 – P. I.V.A. 00573020260
www.comune.trevignano.tv.it

Riduzione 50% IMU 2018

Anche per quest'anno è confermata la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – **fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9** - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (**genitori-figli**) che le utilizzino come propria abitazione principale.

La stessa riduzione viene applicata anche alle pertinenze purché indicate nell'atto di comodato, precisando che pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catstali C/2 C/6 e C/7, nella misura massima di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

I requisiti previsti per l'ottenimento dell'agevolazione sono i seguenti:

- unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta **entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale;**
- il contratto di comodato deve essere **registrato;**
- il soggetto passivo (comodante) **deve possedere un solo immobile (inteso come immobile ad uso abitativo) in Italia;**
- il soggetto passivo (comodante) deve **risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;**
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato **possiede nello stesso Comune un altro immobile abitativo adibito ad abitazione principale,** purchè non sia A/1, A/8 e A/9;
- **il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti** nel modello di dichiarazione IMU entro il 30/06/2019;
- l'agevolazione **non si applica alle abitazioni A/1, A/8 e A/9.**

Si invitano pertanto gli interessati a stipulare e registrare i comodati quanto prima per poter fruire dell'agevolazione.

La presente informativa non è da ritenersi esaustiva, per maggiori informazioni visionare la Risoluzione N. 1/DF/2016 e l'Art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015.

L'ufficio tributi è a disposizione per ulteriori eventuali ragguagli.